



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

e dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2021

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione di accompagnamento ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99	»	31
Relazione tecnica	»	38
Disegno di legge	»	54

ONOREVOLI SENATORI. –

“La tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell’ordinamento dell’Unione europea – sono fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. Possono anche contribuire a una maggiore giustizia sociale. La concorrenza è idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi: quando interviene in mercati come quelli dei farmaci o dei trasporti pubblici, i suoi effetti sono idonei a favorire una più consistente eguaglianza sostanziale e una più solida coesione sociale”.

Così è scritto nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”, pag. 75). Il Governo intende, dunque, porre in luce che la concorrenza non è solo strumento di mercato: può anche contribuire a proteggere interessi non economici della comunità e delle persone più vulnerabili.

La tutela e la promozione della concorrenza trovano il loro presidio nei Trattati europei e nella Commissione europea come autorità antitrust e, a livello nazionale, nella legge generale per la tutela della concorrenza e del mercato del 1990 (legge 10 ottobre 1990, n. 287) e nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) chiamata ad attuarla. Ma questo non basta, perché leggi speciali di settore – statali e regionali – possono introdurre norme che limitano il gioco concorrenziale e l’assetto dei mercati. Si tratta di una vicenda che si verifica frequentemente. Sotto quest’ultimo profilo, si rende necessaria una continuativa e sistematica opera di revisione, abrogazione o modifica di norme anticoncorrenziali. Questo è il fine principale della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Prevista nell’ordinamento nazionale dal 2009 (con legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 47), la legge annuale per il mercato e la concorrenza è adottata al fine *“di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”* (così l’articolo 47, comma 1, della legge n. 99 del 2009). La legge per il mercato e la concorrenza è stata finora adottata solo una volta, nel 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124).

Ora, la cadenza annuale della legge per il mercato e la concorrenza va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico. A tal fine, si sono sempre rivelate importanti le Segnalazioni dell’AGCM, fino alla più recente 19 marzo 2021, *“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021”* (AS1730). Tale Segnalazione, che richiama le principali Segnalazioni varate dall’AGCM dal 2017 ad oggi, costituisce essenziale punto di riferimento per il presente disegno di legge: buona parte delle proposte dell’AGCM sono state recepite, con modifiche; altre troveranno spazio in differenti norme, come quelle attuative di importanti direttive europee in materia di disciplina



delle comunicazioni elettroniche, di energie verdi o di procedure antitrust riguardanti intese restrittive e abusi di posizione dominante.

Il presente disegno di legge, inoltre, si conforma agli obblighi in materia di concorrenza che l'Italia ha assunto nel PNRR, obblighi la cui previsione ha costituito condizione necessaria per l'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio e il cui adempimento è essenziale per ottenere i finanziamenti europei. Il disegno di legge intende anche rimuovere le criticità concorrenziali censurate dalle Istituzioni europee in sede di procedure di infrazione, come quella relativa alle concessioni di demanio marittimo a fini turistico-ricreativi.

Venendo alle finalità del presente disegno di legge, va sottolineato che esso intende ribadire, in primo luogo, il doppio fine della tutela e della promozione della concorrenza menzionato nel PNRR: quello dell'efficienza economica e quello della giustizia sociale, anche tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea.

Sul piano più strettamente economico, il disegno di legge contiene – tra l'altro – norme finalizzate a rimuovere barriere all'ingresso nei mercati e al loro corretto funzionamento, con particolare riguardo alla riforma di regimi concessori. Assumono particolare rilievo le norme sulla maggiore trasparenza e competitività delle procedure di concessione in materia di porti, di distribuzione del gas naturale, di grande derivazione idroelettrica.

D'altro lato, il disegno di legge introduce disposizioni volte a garantire valori di giustizia sociale. Rilevanti in tal senso sono le norme sui servizi pubblici locali, finalizzate ad assicurare una migliore prestazione di servizi essenziali per la collettività; le norme su concorrenza, energia e sostenibilità ambientale; e le norme su concorrenza e salute.

Significativa è la previsione nel disegno di legge della delega in materia di servizi pubblici locali. In questo settore, infatti, il potenziamento delle regole pro-competitive è particolarmente importante e fortemente voluto dalle istituzioni dell'Unione europea. Rilevante è il criterio di delega che, in conformità al diritto europeo, consente gli affidamenti diretti (senza gara) dei servizi con la formula dell'*in house* (o autoproduzione), ma, ove gli affidamenti superino per valore la soglia europea, ne condiziona l'impiego a una motivazione assai qualificata, e anticipata rispetto alla scelta dell'autoproduzione, con cui l'ente locale deve giustificare le ragioni della rinuncia al mercato sul piano economico e della qualità del servizio. La motivazione deve essere trasmessa all'AGCM. In ogni caso, scattano meccanismi di monitoraggio sull'andamento del servizio gestito in autoproduzione. Importante anche, ai fini del miglioramento dei meccanismi regolatori e del sostegno alla concorrenza nei servizi pubblici locali, il criterio di delega che prevede la razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti nonché la separazione, sul piano locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi. La previsione di un testo unico in materia di servizi pubblici locali è criterio di delega che potrà condurre all'adozione di una disciplina organica idonea a superare le attuali lacune e frammentazioni.

Sempre in materia di servizi pubblici locali, si prevede una delega volta a razionalizzare e ad allineare all'evoluzione tecnologica il sistema di funzionamento del trasporto pubblico locale non di linea.



Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, si prevedono procedure competitive per la scelta degli operatori che realizzano e gestiscono nelle autostrade le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, al fine di ottenere concorrenza di prezzo e di qualità nella messa in opera di infrastrutture la cui diffusione contribuirà alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Significativa anche la norma volta a rendere più efficace il servizio di gestione dei rifiuti, con la fissazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ("ARERA") di standard qualitativi per lo smaltimento e la raccolta e con un monitoraggio della stessa Autorità sull'efficienza nella gestione di tali servizi.

Molto importanti ai fini della protezione di valori sociali sono poi le norme in materia di concorrenza e salute, che rafforzano – attraverso la leva della competitività – la tutela di questo fondamentale diritto non economico dei cittadini.

Così, ad esempio, si rendono più eque e trasparenti le procedure di accreditamento e convenzionamento delle strutture sanitarie private, ora gravate da eccessiva discrezionalità politico-amministrativa: il che consente una maggiore affidabilità di queste strutture private. Si rafforza – con vari meccanismi – la diffusione dei farmaci cosiddetti equivalenti, che hanno prezzi inferiori ai farmaci originatori dotati di brevetto. Si rimuovono limiti alla distribuzione di farmaci in possesso di autorizzazione all'immissione in commercio. Si superano le attuali restrizioni alla produzione e lavorazione dei medicinali emoderivati da plasma italiano. Una rilevante norma prevede che la scelta dei dirigenti sanitari, come i primari ospedalieri, sia affidata a una commissione di dirigenti sanitari d'esperienza, secondo la graduatoria da essi formulata, e sia sottratta a qualunque turbativa politica.

Va sottolineata, infine, l'importanza delle norme che velocizzano le procedure per la realizzazione di infrastrutture digitali di nuova generazione, obiettivo essenziale del PNRR; di quelle che potenziano il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in armonia con i poteri esercitati dalla Commissione europea come autorità antitrust; e della norma che dispone un'integrazione delle procedure di nomina dei componenti e dei presidenti delle Autorità indipendenti di garanzia e di regolazione dei mercati, al fine di rafforzarne la trasparenza e l'imparzialità.

In definitiva, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021 costituisce uno strumento idoneo a introdurre o a potenziare la competizione in mercati e settori che attualmente sono gravati da numerosi ostacoli e restrizioni. Si tratta di settori essenziali anche per un'adeguata realizzazione degli obiettivi del PNRR, che richiedono, tra l'altro, attività economiche efficienti nella realizzazione di infrastrutture come quelle portuali; nella gestione di servizi pubblici essenziali a livello nazionale e locale, ad esempio in materia di distribuzione del gas, di gestione di rifiuti, di trasporti pubblici; nelle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria; nel rafforzamento della mobilità sostenibile. E richiedono che all'efficienza si accompagni sempre la garanzia dei diritti dei cittadini, grazie a quel bilanciamento tra esigenze dell'economia e ragioni della giustizia sociale che stanno alla base della concorrenza e di questo intervento legislativo e vanno oltre i contenuti e i tempi del PNRR.

Di seguito si illustra l'articolato del disegno di legge che, come in precedenza rimarcato, costituisce un passaggio fondamentale per l'attuazione del PNRR, di cui si riporta, con riferimento agli articoli direttamente connotati da uno specifico impegno, la formulazione testuale del relativo obiettivo. Il particolare rilievo del disegno di legge "Legge annuale sulla



concorrenza 2021” è stato inoltre sancito nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021, approvata dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021, nell’ambito della quale è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, quale collegato alla decisione di bilancio.

Sezione I

Finalità

Articolo 1 (Finalità)

L’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge che consistono, in particolare, nell’adozione di specifiche disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, per contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi pubblici, per il potenziamento della tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini, nonché per la rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati e per garantire la tutela dei consumatori.

Sezione II

Rimozione di barriere all’entrata nei mercati: i regimi concessori

Articolo 2 (Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

L’articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina finalizzata alla costituzione e al coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza (**comma 1**). In particolare, vengono definiti i principi e criteri direttivi sulla base dei quali il decreto legislativo deve essere adottato. I suddetti criteri hanno l’obiettivo di: a) definire l’ambito oggettivo della rilevazione includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; b) identificare i destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione; c) prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se diverso, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico; d) prevedere l’obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica; e) standardizzare la nomenclatura e le altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno; f) affidare la gestione del sistema informativo al Ministero dell’economia e delle finanze; g) prevedere adeguate forme di trasparenza dei dati, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali; h) prevedere il coordinamento e l’interoperabilità con gli altri sistemi



informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici (**comma 2**). I **commi 3** e 4 recano l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della disposizione e la relativa copertura finanziaria.

Articolo 3 (Concessione delle aree demaniali portuali)

L'articolo 3 introduce, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, disposizioni *“finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi (legge annuale 2021)”*. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”* prevede, al comma 1, che l'Autorità preposta (Autorità di sistema portuale) affidi in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese che siano state autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali, rinviando, ad un successivo decreto ministeriale la definizione di adeguati criteri per stabilire le forme di pubblicità per le procedure di affidamento delle concessioni, la scelta del concessionario, la durata delle concessioni, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti al nuovo concessionario, i limiti minimi dei canoni da versare e i criteri per il rilascio delle concessioni. Tuttavia, il decreto ministeriale non è mai stato adottato e ciò ha causato negli anni un regime di incertezza con riferimento alle modalità di affidamento delle concessioni. Tutto ciò considerato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene necessario un intervento in via normativa al fine di giungere a una modalità di assegnazione delle concessioni portuali che limiti l'attuale eccessiva discrezionalità delle autorità competenti in merito alle modalità di rilascio/rinnovo delle concessioni e che garantisca i partecipanti sul rispetto dei principi dell'Unione di trasparenza, pubblicità e non discriminazione. In questa ottica l'articolo 3 si propone di realizzare una modalità di assegnazione delle concessioni portuali che limiti l'ampia discrezionalità di cui attualmente godono le autorità competenti ai fini del rilascio e del rinnovo di tali concessioni, assicurando il rispetto dei richiamati principi dell'Unione (trasparenza, pubblicità e non discriminazione). In particolare, la norma, che interviene novellando l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, prevede che le concessioni devono essere affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi devono definire in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi devono, altresì, indicare gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. La norma stabilisce che i canoni delle concessioni sono commisurati all'entità degli effettivi traffici portuali e che le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. Si prevede che, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono invariati. Ai fini del controllo e del monitoraggio delle concessioni rilasciate, la norma stabilisce che le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima svolgano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti, prevedendo, al contempo



che, in caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima dichiarino la decadenza della concessione. Ai fini della tutela della concorrenza si prevede, inoltre, che, in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Tuttavia, tale divieto di cumulo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale (individuati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 84 del 1994 che ha introdotto la classificazione dei porti di tutto il territorio nazionale), e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Si prevede, inoltre che, su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente possa autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo. Al riguardo si ricorda che le operazioni portuali di cui al richiamato articolo 16 della legge n. 84 del 1994 sono il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, nonché le prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

Articolo 4 (Concessioni di distribuzione del gas naturale)

L'articolo 4 interviene sulla disciplina concernente l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas, tenendo conto dell'obiettivo previsto dal PNRR secondo cui "*in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, occorre modificare la relativa disciplina normativa al fine di favorire il rapido ed efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022)*". Al **comma 1**, si prevede che: a) ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione si applica anche l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164 del 2000 (recante attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale), il quale prevede che il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore e che al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà; b) se un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intende alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, le reti e impianti sono valutati secondo il valore



industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente; c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. Si dispone altresì che l'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località; d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.

Il **comma 2** modifica l'articolo 15, comma 5, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo n. 164 del 2000, stabilendo che la previsione secondo cui l'ente locale concedente è tenuto a trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara non si applica nel caso in cui l'ente locale possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014 (recante le linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale), e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento non risulti superiore a determinate percentuali (10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento) ovvero alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.

Il **comma 3** inserisce all'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma *7-bis*, il quale dispone che il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 18 aprile



2016, n. 50 (*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: ... c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;...)*), ossia costituire motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

OBIETTIVO PNRR: *“Modificare la relativa disciplina al fine di favorire, secondo criteri omogenei, l'assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico, soprattutto nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti (legge annuale 2022)”*.

L'articolo 5 tiene conto dell'obiettivo, previsto nel PNRR, di “rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica e definire il quadro normativo per le concessioni idroelettriche” nell'ambito della legge annuale sulla concorrenza.

La materia è stato oggetto di procedura di infrazione eurounitaria (lettera di costituzione in mora inviata al Governo italiano dalla Commissione europea del 7 marzo 2019). Sebbene in data 23 settembre 2021 la Commissione europea abbia deciso per l'archiviazione della suddetta procedura, si ritiene doveroso, in un'ottica di promozione della concorrenza, tener conto di alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione stessa. In particolare, la Commissione, nel corso della predetta procedura di infrazione, aveva censurato parte della disciplina contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, in quanto la stessa disciplina: a) non favorisce l'indizione di procedure di selezione trasparenti, imparziali e tempestive per l'aggiudicazione di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche; b) riconosce eccessivi vantaggi al concessionario uscente, in termini di possibilità di beneficiare di proroghe e in termini di corresponsione, da parte del concessionario subentrante, di un indennizzo superiore al valore non ammortizzato dei beni.

In ragione di ciò, la proposta normativa in oggetto, pur confermando ampiamente l'attuale assetto normativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, modifica la relativa disciplina in relazione a quelle disposizioni, oggetto di specifica contestazione da parte della Commissione europea, che non prevedono regole chiare per assicurare la tempestiva adozione delle gare e per evitare ingiustificati vantaggi competitivi in favore del concessionario uscente. Nello specifico, si prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni si svolgono secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso; inoltre, viene prevista la necessità di assicurare un congruo indennizzo in favore del concessionario uscente, da porre carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal primo nel corso del rapporto concessorio, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli



investimenti. Viene precisato che, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche attraverso la finanza di progetto (**comma 1, lettera a**). Le disposizioni proposte, in quanto adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost., sono finalizzate, da un lato, ad orientare l'attività legislativa delle regioni che non hanno ancora legiferato in materia e, dall'altro, ad incidere, in via immediata, sull'attività amministrativa finalizzata all'avvio e allo svolgimento delle procedure di gara da parte di quelle regioni che hanno già legiferato alla luce dei precedenti (e meno restrittivi) criteri normativi statali e non hanno ancora avviato le procedure di assegnazione delle concessioni imponendo loro di applicare, in sede di redazione dei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni, anche le disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (comma 2). In particolare, al fine di favorire il concreto avvio delle gare, si precisano i poteri sostitutivi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in caso di mancato avvio delle procedure di gara da parte delle regioni (pur a seguito dell'adozione delle leggi medesime), e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali (**comma 1, lettera b**), e si interviene sulla norma, contestata espressamente dalla Commissione, che consentiva la prosecuzione del rapporto con il concessionario uscente in relazione alle concessioni scadute o in via di scadenza stabilendo che le regioni procedano alla rinegoziazione dei rapporti concessori, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della disposizione novellata, tenendo conto, ai fini della congrua quantificazione dei corrispettivi e di altri oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza (**comma 1, lettera c**).

Sezione III

Servizi pubblici locali e trasporti

Articolo 6 (Delega in materia di servizi pubblici locali)

In Italia, il quadro normativo in materia di servizi pubblici locali è disaggregato e complesso. Nel corso degli anni, la disciplina dei servizi pubblici locali è stata oggetto di una iperproduzione legislativa, con interventi non omogenei tra loro (molti dei quali realizzati attraverso la decretazione d'urgenza) dovuti anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi dell'ordinamento UE, di un'abrogazione referendaria, nonché di una consistente attività ermeneutica da parte della giurisprudenza, anche costituzionale.

L'articolo 6 conferisce, quindi, la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali da coordinare con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in auto-produzione, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico (**comma 1**). In particolare, vengono definiti i principi e criteri direttivi sulla base dei quali i decreti legislativi devono essere adottati (**comma 2**). I suddetti criteri hanno l'obiettivo di: a) individuare, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui



svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale; b) razionalizzare la ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e prevedere la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi; c) definire i criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa europea e superare i regimi di esclusiva non conformi con tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio; d) definire i criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introdurre incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale; e) razionalizzare la disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; f) prevedere, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione; g) prevedere l'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti *in house*; h) prevedere sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'autoproduzione; i) prevedere che l'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione; l) prevedere una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri un'adeguata tutela occupazionale anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali; m) estendere la disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale; n) revisionare le discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento; o) razionalizzare il rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale; p) coordinare la disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in auto-produzione; q) revisionare la disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente; r) razionalizzare la disciplina e i criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali; s) prevedere modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale



degli investimenti effettuati ed alla loro programmazione sino al termine dell'affidamento; t) razionalizzare la disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzare gli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali; u) rafforzare, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico; v) prevedere una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l'adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definire i relativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione; z) definire gli strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introdurre contratti di servizio tipo.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

L'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce che il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, avvenga, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con specifico riguardo ai criteri di ripartizione del Fondo, il citato articolo 20, comma 2, stabilisce quanto segue: *“a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo; b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale; c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratta quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal 2021, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso; d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla*



medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c); e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo; e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”.

Tanto premesso, al fine di promuovere, in coerenza con le previsioni di cui alla Missione 1 Componente 2 - Asse 2 - Riforma 2 del PNRR, l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si prevede, **al comma 1**, che le regioni debbano attestare, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente del bando di gara ovvero l'avvenuto affidamento entro la medesima data con procedure di evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In considerazione del fatto che l'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che “fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”, il medesimo comma 1 prevede, in via



transitoria, che l'attestazione debba recare anche l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

Il **comma 2** prevede che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare determina l'applicazione di una riduzione, pari al 2 per cento, della quota complessivamente assegnata alla regione a valere sulle risorse di cui al predetto fondo.

Il **comma 3** stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti individuano, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 2 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.

Il **comma 4** riconosce al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa pubblicazione dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione all'Osservatorio nazionale.

Il **comma 5** precisa che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022 sul fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle risorse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo, nonché quella di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 2 del citato articolo 27 si applicano sulla quota assegnata alla regione a Statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo. Detta precisazione si rende necessaria alla luce delle previsioni di cui all'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (che ha previsto che *“la ripartizione delle risorse stanziata per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni”*), nonché al fine di assicurare l'applicazione della decurtazione prevista dal presente articolo, nonché quella contemplata dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50



del 2017 si applichi anche in caso di assegnazione delle risorse del fondo secondo criteri diversi da quelli contemplati dal medesimo articolo 27.

Articolo 8 (Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)

L'articolo 8 conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, promuovendo la concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze e garantendo una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio (**comma 1**). In particolare, l'emanando decreto, finalizzato ad una generale revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, persegue i seguenti obiettivi: a) garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, attribuendo agli autoservizi non di linea una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; b) adeguare l'offerta di servizi agli strumenti tecnologici per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; c) ridurre gli adempimenti amministrativi per gli operatori e razionalizzazione della normativa; d) promuovere la concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati; e) garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio; f) definire standard di servizio nazionali, mediante il coordinamento e l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali; g) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali (**comma 2**). Al **comma 3** si prevede che lo schema di decreto legislativo sia adottato sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria della disposizione.

Articolo 9 (Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

L'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introducendo misure finalizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti. Tale articolo, al comma 3, lettera h), in materia di controversie tra esercenti e utenti, prevede che l'Autorità promuova l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione di dette controversie. Al fine di rafforzare la tutela degli utenti e consumatori e, al pari di quanto previsto per altre Autorità amministrative indipendenti, la disposizione in esame, modificando l'articolo 37, comma 3, lettera h), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti/consumatori tramite procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie si può proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Ciò anche in linea con i principali obiettivi del PNRR che prevedono il potenziamento degli strumenti



alternativi per la risoluzione delle controversie (cosiddetti “*Alternative dispute resolution*”) ai fini dell’esercizio “*di una giustizia preventiva e consensuale, necessaria per il contenimento di una possibile esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari*”. Al comma 2 si prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.

Articolo 10 (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

L’articolo 10 apporta modifiche agli articoli 5 e 20 decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Risultando l’esistenza di criticità in sede di controllo della Corte dei conti sugli atti di costituzione di società pubbliche o di acquisto di partecipazioni, soprattutto sotto il profilo della frammentazione degli esiti del controllo sugli atti deliberativi delle regioni e degli enti locali, con la lettera a) del **comma 1** si modifica l’articolo 5 del testo unico ai fini di accentrare il controllo in un’unica sezione competente e di precisarne l’oggetto e le modalità operative, mentre con la lettera b) si modifica l’articolo 20 del medesimo testo unico nel senso di prevedere che la sanzione della cancellazione della società pubblica per il mancato deposito del bilancio di esercizio sia applicata qualora lo stesso si protragga per due e non per tre anni consecutivi come prevede la norma vigente.

Sezione IV

Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale

Articolo 11 (Colonnine di ricarica)

OBIETTIVO PNRR: “*Occorrerà prevedere criteri trasparenti e non discriminatori per l’assegnazione di spazi e/o la selezione degli operatori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche (valorizzando adeguatamente la componente di prezzo offerto dalle imprese nei confronti dei consumatori) e andranno altresì superati gli ostacoli regolatori che, soprattutto dal punto di vista tariffario, ancora si frappongono al libero svolgimento dell’attività di fornitura dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli (art. 57, c. 6, d.l. 16 luglio 2020, n. 76)*”.

L’articolo 11 modifica l’articolo 1, comma 697, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) al fine di prevedere che anche la selezione degli operatori per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali avvenga tramite procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 12 (Servizi di gestione dei rifiuti)

OBIETTIVO PNRR: “*In relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, andranno innanzitutto introdotte norme finalizzate a rafforzare l’efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche*”.



L'articolo 12 apporta modifiche agli articoli 202, 224 e 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di promuovere l'introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, in modo da favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla diffusione dell'economia circolare. Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha modificato la definizione dei rifiuti urbani, introducendo in tale categoria la nozione dei c.d. "rifiuti simili" merceologicamente a quelli domestici, e riaffermando la piena libertà delle attività economiche che producono rifiuti "simili" di affidarne la raccolta e l'avvio a recupero e/o a smaltimento al di fuori della gestione del servizio pubblico. Tanto premesso, si osserva che la vigente formulazione del comma 10 dell'articolo 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce la necessità di stipulare con il gestore pubblico o con l'operatore privato prescelto un accordo contrattuale con una durata minima quinquennale *ope legis*. Tale previsione appare tuttavia discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario; al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, si ritiene necessario ridurre la durata minima dell'accordo a soli due anni, superandosi l'attuale trattamento di favore in vantaggio della gestione da parte del titolare del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Pertanto, si modifica l'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo a due anni la durata minima quinquennale prevista per gli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore pubblico o con l'operatore privato per la raccolta e l'avvio a recupero dei propri rifiuti (**comma 1**).

Con riguardo al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale, si osserva che la nozione di "gestione integrata del servizio" viene spesso utilizzata impropriamente, ampliando il novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l'effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato; ciò anche mediante una impropria attribuzione di titolarità esclusiva in capo al gestore delle suddette frazioni (c.d. monopolizzazione dei mercati concorrenziali a valle). Si modifica, a tal fine, l'articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inserendo due nuovi commi che attribuiscono nuovi compiti all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), che dovrà definire adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti e dovrà richiedere agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale (**comma 2**).

Infine, si modifica l'articolo 224, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di eliminare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei centri di selezione (CSS) dalle negoziazioni per la definizione dell'accordo di programma quadro o di comparto tra tutti i sistemi di *compliance* (consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti), l'ANCI, l'Unione delle province italiane (UPI) e gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale, risultando inopportuno che vi sia una definizione concordata delle condizioni economiche e/o di servizio applicate (**comma 3**).

Sezione V



Concorrenza e tutela della salute**Articolo 13 (Revisione dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)**

OBIETTIVO PNRR: *“In ambito sanitario, con riguardo all'erogazione dei servizi a livello regionale, occorre introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, anche al fine di favorire una verifica e una revisione periodica dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi ed effettivamente conseguiti dagli operatori.”*

L'articolo 13 apporta, al **comma 1**, modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria. In particolare, con la lettera a) si modifica il comma 7 dell'articolo 8-*quater* prevedendosi che nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie; quanto alla successiva fase volta alla stipula degli accordi contrattuali per il concreto svolgimento delle prestazioni sanitarie, con la lettera b) si apportano modifiche all'articolo 8-*quinquies* stabilendo che i soggetti interessati alla stipula devono essere individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, precisando che la selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

Articolo 14 (Distribuzione dei farmaci)

L'articolo 14 interviene sulla disciplina recata dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 219 del 2006, concernente le dotazioni minime e la fornitura dei medicinali superando l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di detenere almeno il novanta per cento dei medicinali in possesso di una autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), inclusi i medicinali omeopatici autorizzati. In luogo di tale obbligo, si introduce quello di detenere un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC (inclusi i medicinali omeopatici autorizzati e i medicinali generici) che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso; tali esigenze sono valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Si prevede, inoltre, che il nuovo obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del



servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.

Articolo 15 (Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

L'articolo 15 provvede all'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che, attualmente, subordina l'inserimento dei medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale da parte di AIFA (ai fini del rimborso a carico del SSN) alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare dei medicinali di riferimento (c.d. "*patent linkage*"), al fine di eliminare ostacoli all'ingresso sul mercato dei farmaci generici.

Articolo 16 (Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

L'articolo 16 prevede un meccanismo di deterrenza rispetto a condotte dilatorie delle imprese farmaceutiche, in base al quale l'AIFA deve sollecitare l'azienda titolare della autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco (che sia di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale) a presentare la domanda di classificazione fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (che è per legge istruita dall'AIFA contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo) entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno dell'ATC (sistema di classificazione dei farmaci Anatomico Terapeutico Chimico).

Articolo 17 (Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

L'articolo 17 sostituisce l'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, oggetto di censura da parte della Commissione europea (EU-PILOT 7931/15/GROW) per aver introdotto requisiti stringenti per la selezione dei centri di frazionamento e produzione dei derivati del plasma, basati sul possesso di stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non sia oggetto di cessione a fini di lucro. La proposta normativa, pertanto, ha la finalità di garantire l'accesso al mercato della lavorazione del plasma italiano (raccolto da donatori non remunerati) anche alle imprese (mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e province autonome) che hanno gli stabilimenti produttivi in Paesi dell'Unione europea dove la cessione a fini di lucro del plasma (a valle del momento di raccolta originaria) è pacificamente consentita. A tal fine, non si considera remunerazione il rimborso delle spese sostenute dal donatore o altre forme di indennizzo "ristorativo" ma non lucrativo (es. check up gratuito, piccoli omaggi, spuntino, buono pasto, rimborso per spese di viaggio, corresponsione del guadagno giornaliero non incassato, congedi speciali per l'assenza da lavoro nel settore pubblico) che non inficia la gratuità della donazione ma è con essa compatibile. In particolare: il **comma 1** chiarisce che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali; al **comma 2** si stabilisce che, per la lavorazione del plasma



nazionale, è necessario stipulare apposite convenzioni tra le regioni o le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; al **comma 3** è stabilito che, per l'accesso delle aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, gli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione delle aziende devono essere ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati; al **comma 4** si stabilisce che le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni siano inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro della salute; il **comma 5** definisce la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento nell'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni e affida a un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze presentate; i commi 6, 7 e 8 ripropongono quanto previsto dall'attuale articolo 15 del decreto legislativo n. 219 del 2005 in coerenza con la normativa del cd. codice comunitario dei medicinali; ai sensi del **comma 6** presso le aziende convenzionate deve essere conservata specifica documentazione da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato; in base al **comma 7** i lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea; ai sensi del **comma 8** le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato; il **comma 9** individua le risorse finanziarie necessarie a garantire l'incentivazione alla donazione di plasma, prevedendo che siano definiti dal Ministero della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza Stato-regioni, programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita; il **comma 10**, al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, autorizza la spesa di 1.000.000,00 di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale; il **comma 11** individua la copertura degli oneri di cui ai commi 9 e 10; al **comma 12** è definita la disciplina transitoria.

Articolo 18 (Selezione della dirigenza sanitaria)

OBIETTIVO PNRR: *“È inoltre necessario intervenire sulla legislazione in materia sanitaria per ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei dirigenti ospedalieri”.*

L'articolo 18, nell'apportare modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, di riordino della disciplina in materia sanitaria, interviene sui principi cui devono attenersi le regioni nel disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione



di struttura complessa, prevedendo, in particolare, che: a) della commissione che deve effettuare la selezione, almeno due dei tre componenti – da individuarsi tramite sorteggio da elenco nazionale nominativo costituito dagli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN – devono essere a capo di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto; le funzioni di presidente della commissione sono assunte dal componente con maggiore anzianità di servizio tra i direttori sorteggiati; b) la commissione deve redigere la graduatoria dei candidati sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio e il direttore generale dell'azienda sanitaria deve procedere alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio (superando la disciplina vigente che prevede la presentazione da parte della commissione al direttore generale di una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti e l'individuazione da parte del direttore generale del candidato da nominare nell'ambito di quella terna con possibilità di nomina di uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio); c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria deve essere effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione devono essere pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina.

Sezione VI

Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica

Articolo 19 (Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 3, commi 4, lettere a) e b), 5 e 6 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps. In particolare, il suddetto articolo pone obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, come le reti per la distribuzione di gas, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie, di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica. Vengono stabilite le condizioni tecniche ed economiche per l'accesso alla infrastruttura fisica a cui i gestori devono attenersi prescrivendo specifici oneri motivazionali che questi ultimi devono rispettare nell'opporre il proprio rifiuto alle richieste di accesso pervenute. Con riferimento all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, si prevede che l'accesso possa essere rifiutato dal gestore e dall'operatore di rete nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inadatta a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. In tal caso, nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inadeguatezza per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inadeguatezza. Il rifiuto può ricorrere anche nel caso di indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a



necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto.

Articolo 20 (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

L'articolo 20, al fine di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, anche presentati alle istituzioni o enti preposti (come Infratel, Agcom), sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti ottiche nelle stesse aree. Il coordinamento, in queste aree, prevede che, nella sezione di rete secondaria e all'edificio, le opere civili siano fatte una sola volta con condivisione dei costi. In presenza del coordinamento l'ente locale è tenuto ad agevolare l'ottenimento dei permessi riducendo al massimo i tempi di rilascio delle previste autorizzazioni. Le innovazioni descritte consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili nonché di ridurre le tempistiche complessive. Inoltre, la disposizione prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Infine, si stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.

Articolo 21 (Blocco e attivazione dei servizi *premium* e acquisizione della prova del consenso)

L'articolo 21 modifica l'articolo 1, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 al fine di rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, sia fraudolente, sia comunque non conformi alle regole stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Viene fatto obbligo, pertanto, ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del cliente e, in ogni caso, è fatto loro divieto di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso.



Articolo 22 (Norme in materia di servizi postali)

L'articolo 22 apporta, al comma 1, modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. La disposizione di cui al comma 2 mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dalla normativa europea. Al riguardo, si prevede l'estensione dell'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249 del 1997, ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi. L'intervento proposto, comunque necessario in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, nell'attuale contesto appare particolarmente utile se si considera il ruolo che alcuni servizi postali, in particolare quelli di consegna dei pacchi, possono avere nella ripresa all'indomani dell'emergenza dovuta al COVID. Il medesimo comma 2, infine, estende anche al settore postale il parere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i provvedimenti adottati da quest'ultima in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in materia di intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e operazioni di concentrazione.

Sezione VII***Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori*****Articolo 23 (Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale)**

L'articolo 23 delega il Governo a semplificare e reingegnerizzare le procedure amministrative, anche al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale. A questi fini, verranno individuate le attività e i settori per cui lo svolgimento dell'attività da parte dei privati non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa e saranno tipizzate le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e dall'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. In ogni caso, l'intervento dovrà semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione.



L'articolo 24 (Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

L'articolo 24 delega il Governo ad introdurre una disciplina volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, anche attraverso l'eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo, la semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici e il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli. A questi fini, si prevede l'esigenza di promuovere lo scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, evitandosi la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

L'articolo 25 (Abbreviazione dei termini per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

L'articolo 25 interviene sull'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, e, in particolare, sostituisce il comma 4, disponendo che le amministrazioni competenti comunicano immediatamente all'interessato (che ha presentato la comunicazione unica) e al registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L'articolo 26 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e per la semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

L'articolo 26 conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, tramite l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché la razionalizzazione e la semplificazione del sistema di vigilanza. I suddetti decreti hanno, in particolare, l'obiettivo di: a) individuare le autorità di vigilanza e le autorità incaricate del controllo, compreso quello delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina europea con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle



medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le Autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola Autorità; b) provvedere alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e della conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e quelle rimesse alle Autorità di vigilanza in ragione delle caratteristiche dei prodotti e alla semplificazione dei procedimenti. Viene, inoltre prevista l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ulteriore obiettivo della delega legislativa è quello di prevedere adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'Ufficio Unico di collegamento, di rafforzare la digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, nonché di aggiornare, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto con previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza dei prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti. Infine, obiettivo dei decreti delegati è quello della definizione, anche mediante il riordino e la revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento e delle normative indicate nell'allegato II del medesimo, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità con previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare ad appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento, nonché della definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero totale o parziale dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero.

Articolo 27 (Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

L'articolo 27 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) al fine di estendere l'obbligo di adesione alla procedura di risarcimento diretto (cd. Sistema CARD) anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica, per eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese "comunitarie" non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse.

Sezione VIII

Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement

Articolo 28 (Concentrazioni)



L'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in materia di tutela della concorrenza e del mercato prevede che l'eventuale divieto di un'operazione di concentrazione presupponga l'accertamento "della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza". Tale previsione ricalca il test di dominanza del previgente regolamento comunitario, che tuttavia è stato modificato con l'introduzione del regolamento (CE) n. 139/2004. Il nuovo test utilizzato a livello europeo richiede che, ai fini della valutazione di compatibilità di una concentrazione, l'operazione "non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante". Tale tipo di test consente di cogliere meglio gli effetti delle operazioni che vengono a realizzarsi in mercati oligopolistici con beni differenziati o in presenza di relazioni verticali particolarmente complesse. Pertanto, la proposta normativa interviene modificando l'articolo 6, comma 1, della legge n. 287 del 1990, in modo da armonizzarlo con la norma europea (**comma 1, lettera a**).

Inoltre, si vuole rafforzare l'attuale sistema di controllo delle concentrazioni evitando che operazioni sottosoglia potenzialmente problematiche sfuggano al vaglio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A questo riguardo, si affianca all'attuale sistema obbligatorio di notifica da parte delle imprese, la previsione della facoltà per l'Autorità di richiedere, motivandola, la notifica di concentrazioni sottosoglia di cui è venuta a conoscenza (**comma 1, lettera b), n. 1**).

La disciplina nazionale relativa alle imprese comuni distingue tra imprese comuni di natura concentrativa e imprese comuni aventi natura cooperativa, sottoponendo solo le prime alla disciplina sulle concentrazioni. Il legislatore europeo ha successivamente ampliato la categoria delle imprese comuni soggette al controllo sulle concentrazioni fino a ricomprendervi le imprese comuni a carattere cooperativo idonee a generare effetti strutturali. A seguito di tale modifica sono configurate come concentrazioni ed assoggettate al regolamento n. 139/2004 tutte le imprese comuni *full function* (ossia impresa a pieno titolo). Ciò implica che, allo stato attuale, la costituzione della medesima impresa comune *full function*, configurabile come concentrazione secondo i parametri adottati dalla Commissione, potrebbe essere, viceversa, qualificata come una joint venture cooperativa e non darebbe luogo ad una operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 287/1990. Si interviene pertanto allo scopo di armonizzare la norma interna con il regolamento europeo (**commi 1, lettera c), n. 1 e n. 2**).

La proposta normativa deriva dalla esigenza di convergenza della normativa nazionale verso quella euro unitaria in materia di calcolo del fatturato rilevante ai fini dell'obbligo di notifica delle operazioni di contrazione che coinvolgono banche o istituti finanziari. In precedenza, anche a livello comunitario, il fatturato rilevante per le banche e gli istituti finanziari era considerato il valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine. La considerazione che tale variabile non rappresenta correttamente la dimensione delle imprese coinvolte ha condotto quindi il legislatore comunitario a scegliere nel regolamento 139/2004 come variabile rilevante l'ammontare dei proventi derivanti dalla gestione, ovvero a focalizzarsi su elementi che, come per le imprese industriali, rilevino le dimensioni dell'attività economica svolta, piuttosto che le dimensioni patrimoniali. Appare opportuno, pertanto, prevedere anche per questo aspetto una piena convergenza del criterio nazionale di calcolo del fatturato con quello comunitario (**comma 1, lettera b), n. 2**).



Articolo 29 (Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

L'articolo 29 interviene sull'abuso di dipendenza economica, il cui divieto è contenuto nella disciplina della subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge n. 192 del 1998, introducendo all'articolo 9 una presunzione *iuris tantum* di dipendenza economica nel caso di impresa che utilizza servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati e introducendo una esemplificazione di pratiche che possono integrare un abuso di dipendenza economica (*rifiuto di vendere o di comprare, imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito, richiesta di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta*).

Articolo 30 (Procedura di transazione)

Con la novella alla legge n. 287 del 1990 si introduce anche nell'ordinamento nazionale l'istituto della procedura di transazione (c.d. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza (articolo 14-*quater*). Tale procedura prevede la possibilità che le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione e possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione e la connessa responsabilità. Si dispone che l'Autorità possa informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa gli addebiti che intende muovere nei loro confronti, gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere, versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello e la forcilla delle potenziali ammende. Si precisa che tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione. In ogni caso, si prevede che l'AGCM possa decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura, demandando all'AGCM la definizione, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea, delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione e l'entità della riduzione della sanzione, da accordare in caso di completamento con successo della procedura.

Articolo 31 (Poteri istruttori)

L'articolo 31 è finalizzato a consentire un più efficace e tempestivo intervento nell'applicazione degli articoli 2 (intese restrittive della libertà di concorrenza) e 3 (abuso di



posizione dominante) della legge n. 287 del 1990 e degli articoli 101 e 102 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'attribuzione all'AGCM del potere di richiedere informazioni ad imprese ed enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili, con possibilità di sottoporre a sanzioni amministrative pecuniarie i soggetti richiesti in caso di rifiuto od omissione o nel caso di informazioni o documenti non veritieri senza giustificato motivo e salvo rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possano fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato (**comma 1, lettera a**). Analogo potere viene attribuito all'AGCM in materia di divieto delle operazioni di concentrazione (**comma 1, lettera b**).

Sezione IX

Nomine nelle Autorità indipendenti

Articolo 32 (Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti)

L'articolo 32 disciplina il procedimento di nomina dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti, inserendosi nel solco degli interventi di razionalizzazione delle stesse alla stregua di quanto già previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, che, con riferimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione nazionale per le società e la borsa, all'Autorità di regolazione dei trasporti, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'Autorità nazionale anticorruzione, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, reca disposizioni di semplificazione e trasparenza. In particolare, al fine di rafforzarne l'*expertise* e l'indipendenza, si prevede, per ciascuna nomina delle diverse Autorità, una fase preliminare di scrutinio delle candidature a presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti da parte di una Commissione tecnica altamente qualificata, composta da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza, nel rispetto del principio della parità di genere, che partecipano a titolo gratuito. Il presidente della Camera dei deputati e il presidente del Senato della Repubblica e le Camere provvedono, nell'ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza. La Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti alla nomina dei presidenti e dei componenti delle Autorità, verifica – procedendo eventualmente anche ad audizioni – la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna Autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l'Autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Si stabilisce che, ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina dei membri di ciascuna Autorità indipendente, i



soggetti competenti nominano il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa dalla Commissione. Si dispone, infine, che i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti in carica alla data di entrata in vigore della legge in esame proseguano nelle funzioni fino al termine del loro mandato.



Relazione di accompagnamento al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Articolo 47, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) all'articolo 47, comma 2, prevede l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

La presente relazione di accompagnamento che, in attuazione del predetto articolo 47, comma 4, della legge n. 99 del 2009, viene allegata al disegno di legge per il mercato e la concorrenza, è finalizzata ad evidenziare:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

a) Stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza

Nell'ordinamento italiano, dall'approvazione della legge sulla concorrenza del 1990 (legge 10 ottobre 1990, n. 287), sono state introdotte norme che hanno consentito un sempre maggiore adeguamento al diritto UE in materia di concorrenza e di libertà fondamentali.

Non mancano, tuttavia, leggi statali e regionali che hanno introdotto misure incompatibili e perciò oggetto di procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sotto quest'ultimo profilo va sottolineato che, nel quadro della competenza relativa al controllo sull'applicazione del diritto dell'Unione, attribuita dall'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea (TUE) alla Commissione europea, la Direzione generale per il Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (DG GROW) della Commissione è incaricata di vigilare sulla presenza di ostacoli nell'ambito degli ordinamenti degli Stati membri, avviando, se del caso, procedure di infrazione.

Come evidenziato dalla Commissione europea nella comunicazione del 10 marzo 2020, COM(2020)94, *Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico*, adottata su proposta della DG GROW: "La Commissione, in quanto custode dei trattati, ha la responsabilità di vigilare affinché tutti gli Stati membri attuino e rispettino le norme del mercato unico e di agire con fermezza attraverso procedure di infrazione in caso di mancato rispetto delle norme." (pag. 1).

A tale riguardo, nello *Strategic Plan 2020-2024* del 9 dicembre 2020, la DG GROW, tra i propri obiettivi strategici, indica un più stringente controllo sull'applicazione delle regole

UE concernenti il mercato interno: *“The rationale behind is that the full benefits of the Single Market, including free movement of products and services, can only be felt by enterprises and consumers if the Commission pursues complaints and infringement cases efficiently and tackles all transposition deficits.”* (pag. 9, trad. *“La logica di fondo è che le imprese e i consumatori possono percepire tutti i vantaggi del Mercato Unico, compresa la libera circolazione di prodotti e servizi, solo se la Commissione tratta efficacemente le denunce e i casi di infrazione e affronta tutti i deficit di recepimento”*).

Questo nuovo approccio si declina, in concreto, attraverso diverse azioni, ed in particolare (pag. 20):

- monitorare la durata delle procedure di infrazione per violazione (escluse, dunque, quelle per mancato recepimento di direttive), fissando in 18 mesi la durata massima prima del deferimento dello Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia;
- accelerare le procedure di infrazione relative a violazioni con un impatto significativo sul mercato interno;
- affiancare alla corrispondenza formale la promozione di incontri bilaterali sistematici con gli Stati membri (sul punto si veda anche la comunicazione del 10 marzo 2020, COM(2020)94, pag. 16).

In tale contesto, merita segnalare i casi di pre-contenzioso attualmente pendenti nei confronti del Governo italiano per violazione delle regole UE sull’apertura di alcuni settori economici alla concorrenza.

Il mercato delle assegnazioni di risorse pubbliche “scarse” vede pendenti due casi di pre-contenzioso europeo riguardanti le concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi (procedura di infrazione n. 2020/4118, in fase di messa in mora ex art. 258 TFUE) e le concessioni per il commercio al dettaglio su suolo pubblico (cd. concessioni per il commercio ambulante), per le quali la Commissione ha aperto il caso di pre-infrazione n. 2020/2095. La procedura di infrazione sulle concessioni delle grandi derivazioni d’acqua per la produzione di energia idroelettrica (procedura n. 2011/2026, con messa in mora complementare ai sensi dell’articolo 258 TFUE) è stata archiviata il 23 settembre 2021. Tuttavia, l’archiviazione di tale procedura è stata decisa per ragioni di opportunità e non per ragioni giuridiche: la Commissione, infatti, non ritiene superati i profili di incompatibilità con il diritto UE e confida nell’impegno preso dal Governo italiano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativamente ad una modifica della disciplina di settore in senso concorrenziale.

In materia di medicinali è pendente un caso di pre-infrazione (NIF 2918/4118) “Legislazione italiana concernente gli emoderivati” che censura la normativa nazionale relativa alla lavorazione di medicinali emoderivati con plasma raccolto sul territorio nazionale.

In tema di libera circolazione delle merci e libera prestazione dei servizi, inoltre, la DG GROW ha censurato il divieto assoluto e generalizzato di cui all’articolo 1, comma 525, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, relativo alla pubblicità nel settore sanitario per il quale ha aperto il caso di pre-infrazione NIF 2020/4008.

Infine, con riguardo all’esercizio delle professioni, la DG GROW, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175 relativa alla direttiva qualifiche professionali, ha censurato le incompatibilità previste per l’esercizio dell’attività di agente immobiliare e l’obbligo imposto agli avvocati di trattare un numero minimo di affari per ciascun anno.

Il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021 interviene in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica – poiché, sebbene la relativa procedura di infrazione

comunitaria sia stata archiviata, nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto l'obbligo di introdurre norme pro-concorrenziali nel settore – e consente di superare la procedura di infrazione in materia di emoderivati.

Quanto alle concessioni di demanio marittimo a fini turistico-ricreativi occorre evidenziare che i profili di contrasto con la normativa europea sono stati recentemente sottoposti al vaglio della giustizia amministrativa (al riguardo merita segnalare le recenti pronunce dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021) e nel disegno di legge si è optato per una delega legislativa al Governo allo scopo di valorizzare la trasparenza e mappatura dei regimi concessori di beni pubblici nell'ottica di rimuovere le asimmetrie informative del relativo mercato.

Le predette considerazioni valgono anche per quanto concerne le concessioni di suolo pubblico per il commercio al dettaglio, le quali, unitamente alla circostanza che il PNRR non presenta impegni espliciti ad intervenire sui regimi concessori con la legge per il mercato e la concorrenza 2021, hanno reso preferibile – pur in presenza di procedure di infrazione – circoscrivere l'intervento normativo nei termini sintetizzati in precedenza.

Il disegno di legge, inoltre, assicura conformità all'ordinamento europeo sotto altri profili. È così, ad esempio, per le norme che armonizzano i poteri dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato a quelli della Commissione europea in materia di concentrazioni o di procedure di transazione.

b) Stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza

L'unica legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata approvata nel 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124). Tale legge – che consta di un solo articolo contenente 192 commi – ha introdotto una serie di norme di liberalizzazione in diversi settori, tra cui le assicurazioni, le comunicazioni elettroniche, l'energia elettrica e il gas, i carburanti, le locazioni, le professioni forensi e notarili, le farmacie.

Il processo di liberalizzazione, soprattutto con riguardo agli interventi che hanno rimosso, in via diretta, criticità concorrenziali che erano emerse a livello di norme primarie – come nel caso delle numerose modifiche introdotte al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – risulta essere stato in buona parte completato. Tuttavia, si sono registrate alcune criticità riconducibili, tra l'altro, al frequente rinvio contenuto nella legge del 2017 all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. In tal senso, ad esempio, sebbene sia stato avviato il processo regolatorio finalizzato ad accompagnare il processo di progressiva liberalizzazione dei settori energetici, diverse previsioni della legge del 2017 necessitano di attuazione con normativa secondaria che, in ragione dell'elevato coefficiente tecnico dei settori da disciplinare, comporta tempi di definizione non sempre rapidi. Anche l'attuazione della delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea contenuta nella predetta legge ha presentato non poche difficoltà, sicché con il disegno di legge per la concorrenza 2021 si conferisce una nuova delega in materia di trasporto pubblico non di linea con tempi di attuazione più stringenti (sei mesi) e con criteri direttivi aggiornati.

In alcuni settori, come quello delle farmacie, l'impatto della liberalizzazione è stato in parte ridimensionato a causa di alcune difficoltà interpretative riconducibili alla mancata abrogazione di norme previgenti. Al riguardo merita segnalare che il disegno di legge reca norme pro-concorrenziali anche sulla distribuzione dei farmaci

Vanno invece valutati positivamente i risultati conseguiti nel settore postale, in quello della distribuzione dei carburanti e dei servizi bancari. Di seguito si riporta una breve sintesi dello stato della liberalizzazione con riferimento ai settori più rilevanti in cui è intervenuta la legge per il mercato e la concorrenza del 2017.

Energia

Occorre preliminarmente evidenziare che le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di energia sono state attribuite, per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 al Ministero della transizione ecologica.

Tanto premesso, per quanto di interesse nelle presente relazione è utile rappresentare che, ai fini del superamento del regime di maggior tutela, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, una serie di disposizioni per assicurare, con riguardo alle piccole imprese per cui tale regime è cessato il 1° gennaio 2021, un servizio a tutele gradualmente finalizzato a promuovere condizioni concorrenziali tra gli operatori nell'ambito dei meccanismi di transizione dei clienti al libero mercato (si veda la delibera del 24 novembre 2020 491/2020/R/EEL). In attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge n. 124 del 2017, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, sono state individuate le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas dei clienti finali oggi serviti in maggior tutela e ha altresì definito le specifiche modalità per il superamento del regime dei prezzi regolati per le piccole imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sempre nell'ottica di favorire un passaggio consapevole al mercato libero, sulla base di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017, è operativo dal 1° luglio 2018 un apposito portale informatico realizzato e gestito da Acquirente Unico S.p.A. (del gruppo GSE S.p.A. interamente partecipata dal MEF), sulla base delle disposizioni dell'ARERA, per garantire la piena confrontabilità delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. L'ARERA, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 124 del 2017, ha pubblicato e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico (MISE) in data 1° marzo 2018 – e quindi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 – il Rapporto 117/2018/I/COM relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, contenente le informazioni necessarie per dare conto, con apposito decreto, del raggiungimento degli obiettivi di liberalizzazione dei mercati energetici. Tale decreto, previsto dal successivo comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, non è stato adottato. Per ciò che concerne le ulteriori misure informative a tutela dei consumatori (prescritte dalla stessa legge n. 124 del 2017, articolo 1, commi 69 e seguenti), l'ARERA ha messo a disposizione dei consumatori alcuni canali informativi, quali uno Sportello Unico (in cui è presente anche un *call center*) destinato ai clienti finali dei settori elettrico e gas, relativamente ai loro diritti, alla normativa in vigore e alle modalità di risoluzione delle controversie. L'attività di tale sportello è stata rafforzata per fornire ai consumatori maggiori informazioni sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, in attuazione della deliberazione 51/2018/R/COM. Ulteriori norme a tutela della trasparenza e della comprensibilità delle informazioni da veicolare ai consumatori sono state previste dalla deliberazione 746/2017/R/COM.

Per quanto concerne la tutela delle famiglie in condizioni di disagio, non è stato adottato il decreto ai sensi dei commi 75 e 76 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, allo scopo di introdurre nuove modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie in condizioni disagiate. Tuttavia, sul punto è intervenuto il decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha definito una nuova modalità automatica di erogazione del bonus per disagio economico, la quale è stata resa operativa dalla delibera ARERA 23 febbraio 2021 63/2021/R/COM (*“Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”*).

Quanto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, l'articolo 1, commi 80 e 81, della legge n. 124 del 2017, ne ha previsto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, l'istituzione, nonché la definizione dei relativi criteri di iscrizione con apposito decreto. Sul punto, l'ARERA ha adottato una delibera (delibera 16 novembre 2017, n. 762/2017/I/EEL) contenente una *“Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico in merito all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali”*. Tuttavia, allo stato, il menzionato decreto attuativo è in fase istruttoria (da ultimo, è stato rilasciato, in data 21 febbraio 2021, il parere del *Garante della privacy*).

Settore postale

Nel settore postale la liberalizzazione del servizio di notifica delle multe e degli atti giudiziari, disposta dall'articolo 1, commi 57 e seguenti, della legge n. 124 del 2017, mediante l'eliminazione dell'esclusiva riconosciuta a Poste italiane s.p.a., è stata attuata con l'adozione da parte del Ministero della giustizia delle linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, riviste alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in data 30 aprile 2020. Attraverso l'avvio dei corsi formativi ivi previsti, diversi operatori postali alternativi a Poste Italiane S.p.A., titolari di licenza speciale individuale, di tipo A e di tipo B, sia a livello nazionale sia a livello regionale, hanno conseguito l'abilitazione allo svolgimento dei servizi di notificazione per i loro addetti. Sul punto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), come prescritto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, ha adottato le delibere 77/2018/CONS e 600/2018/CONS.

Assicurazioni

Con riferimento ai servizi assicurativi la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 ha affidato all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) la definizione, con proprio regolamento, dei criteri e delle modalità da applicare nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto da applicare alla clientela. Con il medesimo regolamento è prevista la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti, residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato (individuato dall'IVASS con cadenza almeno biennale), che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera (articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, inserito dall'articolo 1, comma 6, legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017).

L'IVASS è intervenuto sulla materia con il regolamento n. 37 del 27 marzo 2018. Non è stato ancora adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l'individuazione, per i soli requisiti funzionali minimi, dei dispositivi elettronici che registrano l'attività del veicolo ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, a causa di notevoli difficoltà tecniche nella definizione dei requisiti standard di riferimento.

Distribuzione carburanti

Il processo di liberalizzazione del settore dei carburanti avviato nel 2017 è stato interamente completato con l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 di individuazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici eccessivi e non proporzionati che non possono essere imposti per l'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburante, e con l'accordo in sede di Conferenza Unificata sull'introduzione, mediante ampliamento della banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL metano della rete stradale e autostradale.

Servizi bancari

Anche in tema di servizi bancari le misure volte a garantire il confronto delle spese addebitate dalle banche alla clientela per i servizi più diffusi hanno trovato, sia pure con un certo ritardo, piena attuazione con l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 22 dicembre 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 18 marzo 2021) recante disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento.

Autoservizi pubblici non di linea

Come in precedenza illustrato, in materia di autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone non è stata data attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, commi 179-182 della legge n. 124 del 2017 per il riordino del settore che prevede come criteri direttivi di delega la promozione della concorrenza e l'introduzione di più elevati standard qualitativi e una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, garantendo una scelta consapevole da parte di quest'ultimo.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS1620 del 15 ottobre 2019, nel ribadire la necessità di un intervento organico di riforma del settore, ha peraltro rilevato alcune criticità riconducibili alle modificazioni alla legge n. 21 del 1992, apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 56 del 23 marzo 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 135 del 2018 nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 21 del 1992 introducendo l'obbligo per il vettore di rientro nella rimessa. La prescrizione è stata ritenuta non solo irragionevole, ma anche *“sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e*

da quello, previsto all'art. 3, comma 2, della L. n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (o dei pontili d'attracco)".

Alla luce delle riferite sopravvenienze provvedimentali e giurisprudenziali, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021 introduce una nuova norma di delega finalizzata al riordino della materia.

c) Elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e mercato

Le Segnalazioni anteriori al 2017 sono elencate nella Relazione di accompagnamento alla richiamata legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017.

Le principali Segnalazioni successive al 2017 – elencate dalla stessa AGCM nella Segnalazione del 22 marzo 2021, *AS1730*, che hanno costituito punto di riferimento essenziale per la predisposizione del presente disegno di legge – si riportano qui di seguito:

Servizi professionali

AS1602 - Considerazioni in merito all'articolo 93-ter, comma 1-bis, della Legge notarile, introdotto dall'articolo 1, comma 495, lettera c) della Legge di bilancio 2018 del 24 luglio 2019, in Boll. 32/2019;

AS1452 - Misure contenute nel testo di conversione del decreto legge 148/2017 (Decreto fiscale) del 22 novembre 2017, in Boll. 45/2017.

Pubblicità sanitaria

AS1553 - Legge di bilancio 2019 - Osservazioni in merito agli articoli 41-bis e 51 del disegno di legge AC 1334 del 12 dicembre 2018, in Boll. 49/2018;

AS1574 - Osservazioni in merito alla Legge di bilancio 2019 del 12 marzo 2019, in Boll. 13/2019.

Servizi di mobilità urbana

AS1620 - Disciplina dell'attività di noleggio con conducente del 1° ottobre 2019, in Boll. 42/2019;

AS1595 - Comune di Genova/qualificazione giuridica del servizio di prenotazione tramite taxi del 22 maggio 2019, in Boll. 27/2019;

AS1354 - Riforma del settore della mobilità non di linea del 10 marzo 2017, in Boll. 9/2017;

Camere di commercio

AS1682 - Attività di rilevazione di prezzi e tariffe delle camere di commercio, del 17 giugno 2020, in Boll. 28/2020.

Farmacie e parafarmacie

AS1652 - Osservazioni in merito alla legge di bilancio 2020, del 3 marzo 2020, in Boll. 12/2020.

Servizi postali

AS1627 - Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane, del 27 novembre 2019, in Boll. 50/2019.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99)***Sezione I*****Finalità*****Articolo 1 (Finalità)**

La disposizione indica le finalità del provvedimento che consistono, in particolare, nell'adozione di specifiche disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, per contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici, per il potenziamento della tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini, nonché per la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati e per garantire la tutela dei consumatori.

La disposizione, avente natura ordinamentale e descrittiva delle finalità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II***Rimozione di barriere all'entrata nei mercati: i regimi concessori*****Articolo 2 (Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)**

L'**articolo 2** delega il Governo a adottare una disciplina finalizzata alla costituzione e al coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza (comma 1).

Il **comma 2** illustra i principi e criteri direttivi sulla base dei quali il decreto legislativo deve essere adottato: a) definire l'ambito oggettivo della rilevazione; b) identificare i destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le PA; c) prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico; d) prevedere l'obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica; e) standardizzare la nomenclatura e le altre modalità di identificazione delle



categorie di beni oggetto di rilevazione; f) affidare la gestione del sistema informativo al Ministero dell'economia e delle finanze; g) prevedere adeguate forme di trasparenza dei dati; h) prevedere il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica per complessivi 1 mln di euro nel 2022 e 2 mln di euro per il 2023 e a regime, così quantificati:

- analisi preliminari, di disegno del modello di governance (finalizzato a definire informazioni necessarie, processi, ruoli e responsabilità connessi alla acquisizione dei dati), di progettazione del sistema per ciascun ambito concessorio: onere complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2022;
- realizzazione del sistema informativo e la sua messa in esercizio, compreso il necessario supporto infrastrutturale: 2 milioni di euro nel 2023;
- gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo, anche in considerazione di possibili ed eventuali sviluppi, acquisizione e integrazione dei flussi informativi, coordinamento dell'attività dei soggetti istituzionali coinvolti: 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Pertanto, il **comma 3** reca l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, manutenzione e sviluppo.

Al comma 4 si prevede che agli oneri derivanti dal comma 3 si provveda:

- per 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 3 (Concessione delle aree demaniali portuali)

La norma introduce, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, disposizioni *“finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi (legge annuale 2021)”*.

In particolare, si sostituisce l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che disciplina la concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese che siano state autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali.



Trattasi di disposizioni aventi carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 4 (Concessioni di distribuzione del gas naturale)

La norma non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto il servizio di distribuzione del gas è remunerato attraverso le tariffe poste a carico dei clienti finali e determinate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

La disposizione consente agli enti locali di meglio valorizzare le reti di distribuzione gas di loro proprietà rispetto alla disciplina attuale, generando così risorse per il funzionamento degli enti locali. L’indizione delle gare, che avverrebbe a seguito dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni di semplificazione, produrrebbe l’effetto di riattivare gli investimenti sulle stesse reti da parte dei distributori.

Per quanto riguarda le attività poste in capo ad ARERA, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi di funzionamento della citata Autorità di regolazione sono a carico dei soggetti regolati e non gravano sul bilancio dello Stato.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

La norma detta disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, modificando in parte l’articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, al fine di assicurare la tempestiva adozione delle gare ed evitare ingiustificati vantaggi competitivi in favore del concessionario uscente.

La norma proposta, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III

Servizi pubblici locali e trasporti

Articolo 6 (Delega in materia di servizi pubblici locali)

La proposta normativa conferisce la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali da coordinare con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in auto-produzione, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico, con l’obiettivo di razionalizzare la ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le Autorità indipendenti, prevedendo la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi. In particolare, vengono definiti i principi e criteri direttivi sulla base dei quali i decreti legislativi devono essere adottati.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la clausola di invarianza finanziaria è espressamente prevista al comma 4 della disposizione.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

La disposizione, al fine di promuovere, in coerenza con le previsioni di cui alla MISSIONE 1 COMPONENTE 2 – ASSE 2 - Riforma 2 del PNRR, l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 27, comma 2, lett. d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede,



al comma 1, che le regioni debbano attestare, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, l'avvenuta pubblicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente del bando di gara ovvero l'avvenuto affidamento entro la medesima data con procedure di evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

In considerazione del fatto che l'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che *“fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”*, il medesimo comma 1 stabilisce, in via transitoria, che l'attestazione debba recare anche l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

Il comma 2 prevede che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione dei trasporti, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 1 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lett. d) del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, mediante appositi accordi, i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.

Il comma 4 riconosce al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa pubblicazione dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione all'Osservatorio nazionale.

Il comma 5 precisa che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche qualora l'assegnazione delle risorse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo, nonché quella di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 2 del citato articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, si applicano sulla quota assegnata alla regione a Statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo.



Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione è finalizzata, da un lato, a promuovere l'affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, dall'altro, a consentire l'applicazione delle decurtazioni sulle quote riconosciute alle Regioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale già previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto – legge n. 50 del 2017, introducendo un obbligo di comunicazione a carico delle Regioni, da effettuarsi entro la data del 31 maggio di ciascun anno, e presidiando l'osservanza di detto obbligo di comunicazione attraverso l'applicazione di una sanzione pari al 2 per cento delle risorse riconosciute della quota di ciascuna regione a valere sulle risorse di cui al predetto fondo.

Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando, a tale fine che:

a) le Regioni, ai sensi comma del 5 del citato articolo 20 del decreto–legge n. 50 del 2017, già sono tenute ad avvalersi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. Di talché, l'obbligo comunicativo previsto dalla presente disposizione costituisce una mera esplicitazione di un'attività già contemplata dal predetto comma 5;

b) le attività di controllo previste dal comma 3 costituiscono un'esplicitazione di quanto già contemplato a legislazione vigente ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto – legge n. 50 del 2017.

Il comma 6 reca una clausola di invarianza per la disposizione nel suo complesso, a tenore della quale dalla sua non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Articolo 8 (Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)

La norma introduce la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea. Per quanto attiene agli aspetti finanziari della disposizione, si evidenzia che al comma 2 si prevede che il decreto legislativo sia adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, il comma 4 prevede espressamente che dall'attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Trattasi, pertanto, di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 9 (Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

La norma, introducendo misure finalizzate a semplificare le procedure per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10 (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

L'**articolo 10** apporta modifiche agli articoli 5 e 20 decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Con la lettera a) del **comma 1** si modifica l'articolo 5 del testo unico ai fini di accentrare il controllo in un'unica sezione competente e di precisarne l'oggetto e le modalità operative; **con la lettera b)** si modifica l'articolo 20 del medesimo testo unico nel senso di prevedere che la sanzione della cancellazione della società pubblica per il mancato deposito del bilancio di esercizio sia applicata qualora lo stesso si protragga per due e non per tre anni consecutivi come prevede la norma vigente.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attuazione della previsione deve essere effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sezione IV***Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale*****Articolo 11 (Colonnine di ricarica)**

L'articolo in questione detta disposizioni in materia di concorrenza sulle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, modificando in senso maggiormente concorrenziale le scelte con le quali vengono selezionati gli operatori. Da tale modifica, di natura ordinamentale, non si rinvergono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 12 (Servizi di gestione dei rifiuti)

Con riferimento al comma 1 dell'articolo in questione, si rappresenta quanto segue.

Il comma 10 dell'articolo 238 relativo alla tariffa è stato novellato con la presente disposizione al fine di renderlo coerente con la modifica della definizione di rifiuto urbano ad opera della direttiva n. 851/2018 che estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, e quindi anche da utenze non domestiche. Poiché i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore individuato dal comune, verrebbe a essere preclusa la possibilità, per le utenze non domestiche, di "servirsi" da altri operatori presenti sul mercato, come garantito dalla normativa vigente.

In aderenza ai rilievi dell'AGCM (AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) - è stata modificata la durata del periodo per la scelta del gestore. I rilievi infatti riferivano che *“la previsione appare tuttavia discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei*



cinque anni, non è consentito il contrario; al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, si ritiene quindi necessaria l'eliminazione della durata minima quinquennale dell'accordo". Pertanto, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; peraltro, con le modifiche ora introdotte si pongono le condizioni per una maggiore concorrenzialità tra il servizio pubblico e quello effettuato dai gestori privati per la raccolta e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, nell'ottica di un miglioramento della qualità del servizio e di efficientamento dei costi a carico degli utenti, coperti dalla tariffa.

Con riferimento al comma 2, si precisa che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a partire dal 2018 (art. 1, commi 527-530 della legge n. 205 del 2017) con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla propria legge istitutiva.

Queste funzioni incidono su diversi aspetti del servizio di gestione rifiuti, tra cui in particolare quelli in materia:

- tariffaria: l'Autorità predispose e aggiorna il metodo tariffario per determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe definite dagli Enti di governo d'ambito o dalle autorità competenti sulla base del metodo tariffario;
- di qualità: l'Autorità definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi;
- di tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Tale disposizione prevede, pertanto, compiti che già rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa ai tavoli di lavoro finalizzati alla stipula degli accordi da parte del CONAI e dei sistemi autonomi con gli operatori del comparto di riferimento, escludendo la partecipazione delle associazioni rappresentative dei centri di selezione (CSS). Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Sezione V

Concorrenza e tutela della salute

Articolo 13 (Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)

La norma interviene sull'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private previste dagli articoli 8 e ss. del decreto legislativo n. 502/1992.

L'accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.



La regione territorialmente competente rilascia l'accreditamento per conto del SSN, subordinatamente alla rispondenza: di requisiti ulteriori di qualificazione, al fabbisogno di assistenza regionale, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

A seguito dell'accreditamento, le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni territorialmente competenti accordi contrattuali, nei quali sono indicati principalmente: gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi, il volume massimo di prestazioni, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. In sede di stipula la regione o l'unità sanitaria locale può espletare valutazioni comparative della qualità e dei costi, delle strutture sanitarie già accreditate.

La modifica di cui al comma 1, lettera a) riguarda l'accreditamento provvisorio che viene concesso alle nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

In particolare la stessa fa riferimento all'istituto ordinario dell'accreditamento - non riconoscendo più necessario il passaggio attraverso l'accreditamento provvisorio - subordinando la concessione dello stesso alla verifica dei servizi da erogarsi e non alle prestazioni già effettuate, ferma restando la rilevanza dei volumi delle prestazioni sanitarie quale strumento fondamentale per la programmazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie oltre che per il controllo della spesa sanitaria.

Con la lettera b), inoltre si introduce un comma aggiuntivo dopo il comma 1 dell'articolo 8-*quinquies* relativo agli accordi contrattuali, prevedendo, al fine di consentire ipoteticamente un accesso equo e non discriminatorio degli operatori privati nel circuito del SSN, selezioni periodiche regionali tramite procedure trasparenti adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati ed alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento. Con tale previsione si esplicita e si formalizza con maggiore grado di dettaglio quanto già previsto dall'art. 8-*quinquies*, comma 2, nella parte in cui si prevede che la stipula dei contratti con le strutture private avviene "*anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi*".

Al comma 2, la proposta di norma incrementa l'informazione disponibile sulle performance delle strutture pubbliche e private, in termini di efficienza gestionale e di qualità del servizio, al fine di orientare la domanda verso le strutture più efficienti favorendo la dinamica concorrenziale attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza e riducendo pertanto le asimmetrie informative.

La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico delle regioni nonché degli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14 (Distribuzione dei farmaci)

La proposta elimina il requisito della dotazione minima dei medicinali che devono detenere i distributori all'ingrosso di farmaci e rimette alle Autorità territorialmente competenti, in sede di autorizzazione, la valutazione dell'assortimento di medicinali in coerenza con le esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione stessa, sulla base di indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA stessa, ai quali le Autorità territoriali devono attenersi nel processo di valutazione. Tale disposizione, avente natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 15 (Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

La norma vigente subordina l'inserimento dei medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario stesso, alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore di riferimento. In tal modo, la rimborsabilità da parte del SSN di un farmaco generico viene vincolata all'accertamento della scadenza della copertura brevettuale del medicinale di riferimento (c.d. originatore), configurando una forma di *patent linkage*.

Il *patent linkage* è la pratica di collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi, ovvero qualsiasi altra approvazione relativa ad un farmaco generico, allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento.

La proposta normativa è finalizzata ad eliminare la suddetta pratica che può determinare un ritardo all'ingresso nel mercato dei farmaci generici, riducendo i vantaggi economici conseguibili dal SSN e favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese titolari dei farmaci "originatori".

La norma, di natura puramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

La proposta normativa incide sull'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che, al comma 5, stabilisce che i farmaci per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'AIFA debbano essere "automaticamente collocati" - e quindi resi disponibili al cittadino - in una specifica classe di farmaci: Cnn, dove "C" significa che il farmaco non è rimborsabile mentre "nn" sta per "non negoziato".

Una volta rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, la negoziazione del prezzo di rimborso (e quindi anche della classe di rimborsabilità) può avvenire in un momento successivo, ammesso che il produttore decida di chiederne la rimborsabilità al SSN.

La modifica normativa proposta interviene sulla anzidetta procedura che viene parzialmente modificata, allo scopo di disincentivare condotte opportunistiche da parte delle aziende farmaceutiche che non hanno interesse a presentare la domanda di rimborsabilità dei farmaci a cui applicano nelle more della negoziazione un prezzo libero a carico dell'utenza.

Inoltre, la proposta introduce, una nuova procedura di negoziazione dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica in base alla quale, l'AIFA sollecita l'azienda titolare dell'AIC a presentare la domanda di classificazione entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali viene applicato al farmaco il prezzo più basso all'interno dell'ATC di IV livello.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di modifiche di natura procedimentale che hanno l'effetto di disincentivare condotte dilatorie rispetto alla negoziazione del prezzo in una fase in cui gli oneri sono a carico dell'utenza privata.

Articolo 17 (Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

La proposta normativa in esame modifica la disciplina contenuta nella legge 21 ottobre 2005, n. 2019, in materia di emoderivati.

In particolare, viene riformulata l'attuale cornice normativa del sistema di plasmaderivazione italiano, richiamando i principi fondanti del sistema nazionale, consistenti nella gratuità del



sangue, che non può essere fonte di profitto, nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e nell'autosufficienza nazionale, quale interesse sovraziendale e sovraregionale non frazionabile.

In particolare, i commi da 1 a 8 rivestono carattere ordinamentale, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per il perseguimento dell'ambizioso obiettivo dell'autosufficienza, al fine di incentivare la produzione del plasma tramite aferesi, il comma 9 dispone uno stanziamento di fondi a regime. Per l'individuazione dell'ammontare dello stesso, si è considerato che, per l'attuazione del progetto di riforma, occorrono circa 42.000 unità di plasma raccolte tramite aferesi. La tariffa ipotizzabile è pari a 142 euro per unità (la tariffa ipotizzata è pari a 141,17 euro e corrisponde a quella dello schema di revisione dell'Accordo Stato-regioni 20 ottobre 2015, in corso di approvazione), per un totale di 27.500 kg di plasma da avviare alla lavorazione industriale per anno. Pertanto, l'importo della somma da finanziare è pari a circa 6.000.000 euro (42.000 unità x 142 euro = 5.964.000).

Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, il comma 10 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.

Il comma 11 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 18 (Selezione della dirigenza sanitaria)

La proposta normativa in esame interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, introducendo un meccanismo generale di selezione del personale sanitario finalizzato alla valorizzazione del merito, vincolando il direttore generale dell'azienda sanitaria alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio all'esito della valutazione comparativa.

Inoltre, introduce criteri più stringenti per la nomina della Commissione di valutazione al fine di meglio garantire il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo natura ordinamentale.

Sezione VI

Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica

Articolo 19 (Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

L'articolo in questione sostituisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps. In particolare, il suddetto articolo pone obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, come le reti per la distribuzione di gas, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie, di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica. In particolare, vengono stabilite le condizioni



tecniche ed economiche per l'accesso alla infrastruttura fisica a cui i gestori devono attenersi prescrivendo specifici oneri motivazionali che questi ultimi devono rispettare nell'opporre il proprio rifiuto alle richieste di accesso pervenute. In particolare, con riferimento all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, si prevede che l'accesso possa essere rifiutato dal gestore e dall'operatore di rete nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inadatta a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. In tal caso, nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inadattabilità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inadattabilità; il rifiuto può ricorrere anche nel caso di indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20 (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

La norma, al fine di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, sostituisce il vigente articolo 5 del d.lgs. n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, anche presentati alle istituzioni o enti preposti (come Infratel, Agcom), sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti ottiche nelle stesse aree. Il coordinamento, in queste aree, prevede che, nella sezione di rete secondaria e all'edificio, le opere civili siano fatte una sola volta con condivisione dei costi. In presenza del coordinamento l'ente locale è tenuto ad agevolare l'ottenimento dei permessi riducendo al massimo i tempi di rilascio delle previste autorizzazioni. Le innovazioni descritte consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili nonché di ridurre le tempistiche complessive.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21 (Blocco e attivazione dei servizi *premium* e acquisizione della prova del consenso)

La proposta normativa modifica l'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine di contrastare il persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, sia fraudolente, sia comunque non conformi alle regole del Codice di autoregolamentazione dei servizi *premium*. Viene fatto obbligo, pertanto, ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del cliente e, in ogni caso, è fatto loro divieto di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 22 (Norme in materia di servizi postali)

La proposta normativa apporta, al comma 1, modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, stabilendo che *il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie*. La proposta normativa mira altresì ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni sull'applicazione degli obblighi di servizio postale universale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dalla normativa europea mediante il registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/97, disponendo al comma 2, l'estensione dell'obbligo di iscrizione al citato registro anche ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi. L'intervento proposto, comunque necessario in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, nell'attuale contesto appare particolarmente utile se si considera il ruolo che alcuni servizi postali, in particolare quelli di consegna dei pacchi, possono avere nella ripresa all'indomani dell'emergenza dovuta al COVID.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sezione VII***Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori*****Articolo 23 (Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale)**

L'articolo 23, comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a disporre una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare e reingegnerizzare le procedure amministrative, anche al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale, la declinazione dei principi ivi previsti e la loro successiva attuazione, comportando semplificazioni procedurali volte a ridurre tempo e quantità dei procedimenti amministrativi, non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi da rispettare per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Viene altresì specificato che i predetti decreti legislativi devono essere adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 3 si disciplina il procedimento di adozione dei suddetti decreti legislativi mentre al comma 4 si prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Le predette disposizioni, essendo di natura procedurale, non sono suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica.

Al comma 5 si stabilisce che la Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione dell'articolo in esame e ne riferisce ogni sei mesi alle



Camere. Inoltre il comma 6 dispone che il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, esercita la propria potestà regolamentare adeguandosi ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. Viene, altresì, specificato che le amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Articolo 24 (Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

L'articolo 24, comma 1, delega il Governo ad introdurre una disciplina volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche e detta i principi e i criteri direttivi a cui conformarsi per esercitare la delega. Si tratta di misura destinate a semplificare le attività già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazione, coordinandone le attività ed evitando sovrapposizioni. La misura pertanto, dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi e non è suscettibile di introdurre oneri nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica. La disposizione chiarisce che i decreti legislativi di attuazione della predetta delega saranno adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

Con il comma 2 si disciplina il procedimento di adozione dei citati decreti legislativi mentre al comma 3 si stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1 del presente articolo. Al comma 4 si prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Le predette disposizioni, essendo di natura procedurale, non sono suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. Viene, altresì, specificato che le amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Articolo 25 (Abbreviazione dei termini per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

La disposizione interviene sull'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, ed in particolare sostituisce il comma 4 disponendo che le amministrazioni competenti comunicano immediatamente all'interessato (che ha presentato la comunicazione unica) e al registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e per la semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

La norma conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, tramite



l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché la razionalizzazione e la semplificazione del sistema di vigilanza. I suddetti decreti hanno, in particolare, l'obiettivo di: a) individuare le autorità di vigilanza e le autorità incaricate del controllo, compreso quello delle frontiere esterne, dei prodotti entrano nel mercato dell'Unione e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina europea con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le Autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola Autorità; b) provvedere alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e della conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e quelle rimesse alle Autorità di vigilanza in ragione delle caratteristiche dei prodotti e alla semplificazione dei procedimenti. Viene, inoltre prevista l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ulteriore obiettivo della delega legislativa è quello di prevedere adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'Ufficio Unico di collegamento, di rafforzare la digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, nonché di aggiornare, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto con previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza dei prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti. Infine, è prevista la definizione, anche mediante il riordino e la revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento e delle normative indicate nell'allegato II del medesimo, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità con previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare ad appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento.

Dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti ivi previsti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 27 (Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

La norma sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di estendere l'obbligo di adesione alla procedura di risarcimento diretto



anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica, al fine di eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese "comunitarie" non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sezione VIII

Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement

Articolo 28 (Concentrazioni)

Dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

Articolo 29 (Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

Dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

Articolo 30 (Procedura di transazione)

Dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

Articolo 31 (Poteri istruttori)

Dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

Sezione IX

Nomine nelle Autorità indipendenti

Articolo 32 (Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti)

La Commissione prevista dalla norma sarà istituita presso ogni soggetto competente per la nomina dei presidenti e dei componenti delle seguenti Autorità indipendenti (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

Con riguardo alle nomine di competenza del presidente della Camera dei deputati, del presidente del Senato della Repubblica e delle Camere, gli stessi provvederanno, nell'ambito




della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Ciascuna Commissione opererà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:

a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini;

b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;

c) garantire la tutela dei consumatori.

CAPO II

RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

Art. 2.

(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;

b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;

c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del mede-

simo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;

e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;

f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;

g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera *c)*, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

h) coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Concessione delle aree demaniali portuali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - *(Concessione di aree e banchine)* - 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico

portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

4. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

5. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

8. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effet-

tuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a*).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a*), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale ».

Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante al-

l'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento ».

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis.* Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma *1-ter* è inserito il seguente:

«*1-ter.1.* Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previ-

sione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 ago-

sto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166 »;

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente:

« 1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni procedono alla rinegoziazione dei rapporti concessori, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, tenendo conto, ai fini della congrua quantificazione dei corrispettivi e di altri oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza ».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e non hanno ancora avviato le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, applicano, ai fini dell'avvio delle predette procedure, anche le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;

c) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base

ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea, e superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

d) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti *in house*;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'auto-produzione;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri un'adeguata tutela occupazionale anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurare l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di

società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l'adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione dei re-

lativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;

z) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *d)* e *o)* del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, *v)* e *z)* dello stesso comma 2.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero

l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti defini-

scono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare *standard* qualitativi più elevati;

e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al

fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: « infrastrutture di trasporto » sono inserite le seguenti: « e a dirimere le relative controversie »;

b) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorso sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Art. 10.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: « a fini conoscitivi » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di quanto previsto dal comma 4 »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, deliberano il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *internet* istituzionale »;

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

CAPO IV

CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 11.

(Colonnine di ricarica)

1. All'articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « selezionare l'operatore » sono inserite le seguenti: « , mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, ».

Art. 12.

(Servizi di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183,

comma 1, lettera *b-ter*), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corrispondenza della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».

2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *I-bis.* L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati *standard* tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

I-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale ».

3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) » sono soppresse.

CAPO V

CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 13.

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie »;

b) all'articolo 8-*quinqüies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari

lari di accordi contrattuali, dell'attività svolta »;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « e con le modalità di cui al comma 1-bis » e le parole: « , anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, » sono soppresse.

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private ».

Art. 14.

(Distribuzione dei farmaci)

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista ».

Art. 15.

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.

Art. 16.

(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « un'eventuale domanda » sono sostituite dalle seguenti: « una domanda »;

b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

« 5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC) ».

Art. 17.

(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - *(Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale)* - 1. I medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno

nazionale e, nell'ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti.

2. In coerenza con i principi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei principi strategici per l'autosufficienza nazionale di cui all'articolo 14, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale.

3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emo-

derivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.

5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l'istanza per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo.

6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni è conservata specifica documentazione, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato.

7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea dei laboratori ufficiali per il controllo dei medicinali (*General european Official medicines control laboratories (OMCL) network - GEON*).

8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produ-

zione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera *i*), e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.

10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.

11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, conti-

nuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali ».

Art. 18.

(Selezione della dirigenza sanitaria)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

« 7-*bis*. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due

componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei *curricula*, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del *curriculum*

scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i *curricula* dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito *internet* dell'azienda prima della nomina. I *curricula* dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati ».

CAPO VI

CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 19.

(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunica-

zione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto »;

b) ai commi 5 e 6, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

Art. 20.

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento e il cui

mancato rispetto comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 98, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione ».

Art. 21.

(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

« 3-*quater*. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con ad-

debito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso ».

Art. 22.

(Norme in materia di servizi postali)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie ».

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, numero 5), dopo le parole: « operatori di comunicazione » sono inserite le seguenti: « e postali » e dopo le parole: « amministrazioni competenti, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, »;

b) alla lettera *c)*, numero 11), dopo le parole: « operatori del settore delle comunicazioni » sono inserite le seguenti: « e del settore postale ».

CAPO VII

CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI
ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI
TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

Art. 23.

(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza)

1. Ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-*bis* e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione;

c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;

e) estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;

f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione;

g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;

h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, previa acquisi-

zione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 24.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;

d) programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse;

e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici;

f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni

dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate ».

Art. 26.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

a) individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere

esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola autorità, sulla base dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione della titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;

b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e quelle rimesse alle autorità di vigilanza e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della norma-

tiva dell'Unione europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché garantire a operatori e utenti finali, secondo i principi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione;

c) individuazione dell'ufficio unico di collegamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le au-

torità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'ufficio unico di collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di collegamento;

e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi;

f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;

g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e *test* per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita *online* o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;

h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle

somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza, di controllo e dell'ufficio unico di collegamento;

i) definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 ».

CAPO VIII

RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MA-
TERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

Art. 28.

(Concentrazioni)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se ostacolano in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessità di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonché della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché del progresso tecnico ed economico purché esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorità può valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie

innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie »;

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: *a)* interessi e proventi assimilati; *b)* proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; *c)* proventi per commissioni; *d)* profitti da operazioni finanziarie; *e)* altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detra-

zione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) quando due o più imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità autonoma »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento è valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della libertà di concorrenza, al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui all'articolo 6. In tale valutazione l'Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonché della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione ».

Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito, nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta ».

Art. 30.

(Procedura di transazione)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 14-*quater.* - *(Procedura di transazione)* - 1. Nel corso dell'istruttoria aperta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per

iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. L'Autorità può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: *a)* gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; *b)* gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; *c)* versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; *d)* la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione agli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità.

4. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorità fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel comma 2. L'Autorità non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

5. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l'entità della riduzione della sanzione di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, da accordare in caso di completamento con successo della procedura ».

Art. 31.

(*Poteri istruttori*)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili.

2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma *2-bis* sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo e salvo rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possano fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. Sono salve

le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente »;

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (*Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese*) -
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili.

2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo e salvo rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possano fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente ».

CAPO IX

NOMINE NELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Art. 32.

(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti)

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di cui all'arti-

colo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ogni soggetto competente alla nomina istituisce una « Commissione tecnica per la selezione delle candidature a presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti », di seguito denominata « Commissione ». Il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Senato della Repubblica e le Camere provvedono, nell'ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.

2. Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza, nel rispetto del principio della parità di genere.

3. La Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti alla nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l'autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Ai fini di cui al presente comma, la Commissione può procedere ad audizioni dei candidati. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, l'istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui al primo periodo devono avvenire con congruo anticipo.

4. Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le compe-

tenze per la nomina dei membri di ciascuna autorità di cui al comma 1, i soggetti competenti nominano il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa ai sensi del comma 3.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

6. I presidenti e i componenti delle autorità di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono nelle funzioni fino al termine del loro mandato.

€ 6,40